



Tribunale di Salerno
PRESIDENZA TRIBUNALE

Ai sigg. Presidenti di sezione e Giudici togati ed onorari
Ai Sigg. Giudici di Pace di Salerno e degli altri uffici del circondario
al Sig. Dirigente amministrativo
Ai Sigg. Funzionari responsabili degli uffici del GDP

p.c. al Sig. Presidente della Corte di Appello
p.c. al Sig. Procuratore della Repubblica
p.c. al sig. Presidente Coa
p.c. al sig. Presidente della Camera penale e civile

Decreto n. 98/2022

Oggetto: disposizioni organizzative nello svolgimento dell'attività giudiziaria nel Tribunale di Salerno e negli uffici del GDP della sede e del circondario nella fase transitoria successiva alla cessazione della fase emergenza e valedoli sino al 30.4.2022

Con **d.l. 24.3.22 n. 24** sono state dettate disposizioni organizzative per il progressivo superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid – 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Con **circolare** del Ministero della Giustizia DOG del personale e dei servizi del **31.3.2022 allegata** e che si richiama sono state precisate le disposizioni che hanno innovato la disciplina in vigore con specifico riguardo alla catena di gestione dei contagi, all'isolamento, all'autosorveglianza, ai dispositivi di protezione per le vie respiratorie e per la graduale eliminazione del cd. green pass base e del green pass rafforzato per l'accesso sui luoghi di lavoro.

Nulla è stato invece modificato in merito alle norme di cautela sanitaria generale e di distanziamento previste per la pandemia che rimangono in vigore.

Nell'aggiornato DVR del responsabile del servizio di prevenzione e protezione del 31.3.2022 si è ribadito che nonostante la cessazione dello stato di emergenza il ritorno alla normalità in tutti i settori **dovrà essere graduale** e dovranno quindi persistere in misura ragionevole alcune norme precauzionali essenziali per contrastare il diffondersi della pandemia tutt'ora presente in misura significativa.

All'uopo è stato precisato che cessati i limiti degli ingressi in contemporaneità in Tribunale correlati alle disposizioni della A.S. regionale nella fase dell'emergenza, e dovendo, dunque, prevedersi un maggiore afflusso dell'utenza negli uffici anche per la maggiore presenza di personale amministrativo dopo l'assunzione degli addetti all'UP, **dovranno essere mantenuti i percorsi ed i limiti di accesso agli ascensori così come l'obbligo di indossare all'interno della cittadella i DPI, quanto meno, con utilizzo delle cd. mascherine chirurgiche**, ferma restando la raccomandazione nella presente fase transitoria di utilizzare le più performanti FFP2.

Quanto al **numero massimo di persone** che possono essere presenti contemporaneamente nelle **aule di udienza** che potranno svolgersi anche con la presenza del pubblico si è ritenuto di aggiornare le conclusioni di cui alla precedente nota del 25.8.2021 ampliando l'indice consentito di affollamento dallo 0,2 persone per mq a 0,4 persone per mq.

Questa percentuale deve ritenersi ripristinata nella sua interezza in quanto coerente con la cessazione dello stato di emergenza.

Sarà compito poi del Presidente del collegio o del giudice monocratico, nell'ambito dei poteri di direzione dell'udienza suoi propri di cui all'art. 272 co. 3 c.p.p., controllare che nell'aula venga garantito l'effettivo rispetto dei limiti di affollamento sopra precisati, oltre che di tutte le norme in materia di distanziamento e di DPI.

L'accesso ai servizi di cancelleria rimane disciplinato con prenotazioni sino alle ore 11,30 e libero successivamente secondo la regolamentazione attualmente vigente di cui alle precedenti disposizioni.

Vanno, pertanto, richiamate, per la parte non innovata, tutte le precedenti statuizioni di questa Presidenza nei limiti che verranno sotto precisati tenuto conto della eterogeneità degli ambienti dei vari settori in cui viene svolta l'attività giudiziaria che impone, nell'ottica della gradualità, di adottare misure compatibili con l'evolversi del quadro epidemiologico.

SETTORE CIVILE – LAVORO

Si fa rinvio alle disposizioni vigenti: le udienze di cui sia stata disposta la celebrazione in forma di trattazione scritta continueranno ad essere trattate di regola con questa modalità in conformità con la disposizione transitoria ex art. 221 co. 4 d.l. 34/2020 come successivamente modificato ex art. 23 d.l. 137/2020.

Rimane possibile la revoca del decreto di trattazione scritta esclusivamente se appare necessaria la presenza delle parti dandone comunicazione al Presidente di sezione per il visto.

Rimangono fermi per i processi da trattare in presenza gli obblighi di celebrazione entro il limite massimo che viene portato a **10** per udienza secondo rigorose fasce orarie.

SETTORE PENALE

- Dibattimento

La cessazione della fase di emergenza impone di rimodulare nella fase di transizione sino al 30 aprile le limitazioni di cui alle precedenti disposizioni.

Devono ritenersi venute meno i limiti alla trattazione dei processi davanti al giudice collegiale la cui valutazione è rimessa all'A.G. procedente.

Quanto ai ruoli monocratici ogni GM potrà trattare in udienza un numero massimo di procedimenti non superiore a **30** da selezionare tenuto conto delle dimensioni dell'aula disponibile e secondo i criteri di priorità vigenti da dividere con le consuete fasce orarie.

L'elenco dei processi da trattare dovrà essere pubblicato sul sito con i tempi di cui alle disposizioni ed i protocolli vigenti, avendo cura di procedere poi all'esame di tutti i testi indicati come da citare e presenti anche al fine di evitare responsabilità per danno erariale rilevabili su impulso dell'ufficio del Procuratore della Repubblica.

Se tra essi vi sono processi con elevato numero di imputati detenuti, ovvero di particolare complessità il numero di quelli da trattare potrà essere ridotto secondo l'opportuna valutazione del giudice procedente.

I processi eccedenti e non trattabili, nel caso in cui non siano già stati indicati negli elenchi come da rinviare, dovranno essere differiti in udienza in prima fascia oraria.

Gli elenchi non ancora comunicati dovranno specificare il numero dei processi da trattare e quelli da rinviare secondo le consuete modalità.

Preso atto, altresì, della dichiarazione di disponibilità del Coa alla trattazione istruttoria dei processi penali in orario pomeridiano con inizio dell'attività istruttoria nei dibattimenti di maggiore complessità dalle ore 15 e con protrazione sino alle ore 18,30 rimette ogni valutazione ai Presidenti di sezione ed ai Giudici tenuto conto delle specifiche esigenze del proprio ruolo con riserva di valutare l'opportunità di stipulare, eventualmente, un nuovo protocollo successivamente al 30 aprile.

Lo svolgimento delle udienze di discussione orale dovrà essere sempre organizzato in ultima fascia.

I processi eccedenti i 30 che non dovessero essere indicati come da rinviare negli elenchi potranno essere differiti in udienza sempre che non vi siano testi citati presenti.

GIP/GUP

Si rinvia alle precedenti disposizioni con riferimento alla possibilità dello svolgimento da remoto attraverso l'applicativo **teams dell'interrogatorio di garanzia** ex art. 294 cpp.

Le udienze di convalida di arresto o fermo nei cf. di indagato ristretto in **carcere** saranno, di regola, celebrate **in presenza** presso la struttura carceraria.

Nel caso in cui l'arrestato sia tenuto in custodia agli **arresti domiciliari** ovvero sottoposto a **misura non detentiva** (es. allontanamento dalla casa familiare) l'udienza si terrà in **Tribunale**.

I procedimenti camerati e le udienze preliminari saranno celebrati tutti in presenza senza più alcuna limitazione quanto al numero dei processi da trattare che dovranno essere distinti in fasce orarie secondo le consuete modalità.

Per il deposito degli atti rimane vigente il disposto di cui all'art. 24 co. 4 e 5 d.l.137/20.

GIUDICE DI PACE

Si fa rinvio alle disposizioni vigenti.

La cessazione della fase di emergenza impone di rimodulare le limitazioni di cui alle precedenti disposizioni aumentando il numero massimo dei processi da trattare davanti al Giudice di pace a **n. 30 per il civile ed a n. 20 per le udienze penali**, sempre che sussistano in concreto le condizioni per garantire la trattazione senza creare assembramenti dentro e fuori dell'aula.

La relativa valutazione dovrà essere operata dal Giudice di pace precedente che, in caso contrario, dovrà rinviare nella prima fascia tutti i processi che non possono essere trattati nel rispetto delle norme di prevenzione di cui sarà sua cura garantire il rispetto.


Si invitano, pertanto i GDP impegnati in udienza cui compete la concreta valutazione del rischio ad attenersi alle indicate direttive evitando, sino al 30 aprile, evitando di fissare in trattazione un numero di processi maggiore rispetto all'attuale tetto come sopra fissato che si ritiene compatibili con le attuali esigenze di prevenzione tenuto conto della graduale uscita dalla fase dell'emergenza.

Manda alla cancelleria per le relative comunicazioni della presenta nota con le consuete modalità

Salerno 1.4.2022

Il dirigente

Dott.ssa Francesca Del Grosso



Il Presidente del Tribunale

Dott. Giuseppe Ciampa

